

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3261 del 23/06/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: FRATELLI ANELLI S.n.c. di Anelli Alvaro, Bruno, Alberto e C. - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di Cattolica, Via Emilia Romagna, 244, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Cattolica, con protocollo n. 4876 del 25.01.2017 Revoca dei Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 155 del 20.06.2013 e n. 365 del 31.10.2012
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3377 del 23/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: FRATELLI ANELLI S.n.c. di Anelli Alvaro, Bruno, Alberto e C. - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di Cattolica, Via Emilia Romagna, 244, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Cattolica, con protocollo n. 4876 del 25.01.2017
Revoca dei Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 155 del 20.06.2013 e n. 365 del 31.10.2012.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*,
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;

- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 74 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 365 del 31.10.2012, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, rinnovata il 28.02.2012;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca, di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (artt. 124 e 125), rilasciato dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 155 del 20.06.2013 in scadenza il 23.06.2017;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti il 30.01.2017 (prot. SUAP n. 4876 del 25.01.2017), così come integrata il 03.02.2017, 08.03.2017 e 04.04.2017, lo Sportello Unico del Comune di Cattolica ha trasmesso istanza presentata dalla ditta FRATELLI ANELLI S.n.c. di Anelli Alvaro,

Bruno, Alberto e C. avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Marecchiese, 1056 e sede dell'impianto in Comune di Cattolica, Via Emilia Romagna, 244, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- rinnovo, con rinuncia alla gestione del rifiuto 170107, della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca ex art. 124 D.lgs. 152/2006 – proseguimento senza modifiche; competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'impianto è costituito da un'area recintata e circondata da siepe arborea, dove viene svolta l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività di demolizione e costruzione nonché lo stoccaggio di materie prime (inerti, sabbia, ghiaia);
- la pavimentazione adibita allo stoccaggio dei rifiuti è realizzata in misto stabilizzato e le acque del piazzale vengono convogliate in una vasca di decantazione e sedimentazione, quindi inviate in corpo idrico superficiale;
- l'impianto è dotato di un sistema stabile di umidificazione costituito da sei ugelli /irrigatori alimentati tramite impianto di pressurizzazione con presa diretta nella vasca di decantazione delle acque di pioggia;

CONSIDERATO CHE

- la zona in cui è localizzato lo stabilimento non è servita da pubblica fognatura;
- il sistema di gestione delle acque meteoriche si configura nel CASO 2 (dilavamento in continuo) delle modalità di scarico previste dalla Delibera di G.R. n. 286/05;
- viene dichiarato che lo stabilimento e le attività svolte non hanno subito modifiche rispetto a quanto autorizzato in sede di rilascio del provvedimento n. 155 del 20/06/2013;
- l'area nella quale si svolgono le operazioni di messa in riserva dei rifiuti, deposito e movimentazione di materiali inerti, con superficie complessiva di 10.600 m²;
- l'impianto di trattamento (vasca di decantazione e sedimentazione) prima dello scarico, è costituito da un bacino a cielo aperto della capacità dichiarata di 162 m³ e garantisce tempi di ritenzione idraulica compresi nell'intervallo di 30 - 45 minuti;

- la natura del corpo idrico recettore, fiume Conca, è compatibile con le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico avente coordinate in Gauss Boaga fuso est, 4870574 N e 2336716 E;
- il sistema complessivo di scarico proposto è conforme alla normativa regionale (delibere di Giunta Regionale n. 286/2005 e n. 1860/2006);

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale (impatto acustico), trasmesso dal Comune di Cattolica, con nota del 01.03.2017;
- la nota Prot. n. 4333 del 16.05.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti e autorizzazione allo scarico), in cui si dichiara che non si rilevano motivi ostativi, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 27.04.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 136,50;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale (relativi ad impatto acustico), che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno revocare il Provvedimento n. 365 del 31.10.2012 della Provincia di Rimini e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

VISTO che l'operazione R13 non rientra tra quelle individuate all'All. IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto l'attività in oggetto non è assoggetta alla normativa in materia di VIA;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico, Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta FRATELLI ANELLI S.n.c. di Anelli Alvaro, Bruno, Alberto e C., con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Marecchiese, 1056, e sede dell'impianto in Comune di Cattolica, Via Emilia Romagna, 244, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di Cattolica con protocollo n. 4876 del 25.01.2017) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 – rinnovo con modifica, competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca, avente coordinate in Gauss Boaga fuso Est, 4870574 Nord e 2336716 Est – proseguimento senza modifiche,

competenza ARPAE;

- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;

2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:

- l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
- l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di corpo idrico;

3. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;

4. qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

5. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;

6. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento della Provincia di Rimini n. 365 del 31.10.2012;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

8. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;

9. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o

chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
11. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cattolica, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
12. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

- 1) di iscrivere, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune Cattolica, Via Emilia Romagna, 244, al

numero 74 bis del 23.06.2017

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
7.1	170904	200	5.000	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

- 2) di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
- 3) nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - b. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - d. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - e. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

- f. la cortina arborea, esistente lungo il perimetro esterno del sito, dovrà essere mantenuta in buone condizioni;
- g. dovrà essere mantenuto funzionante il sistema di umidificazione dei cumuli per garantire l'abbattimento delle polveri aerosospese generatesi durante la movimentazione e il trattamento dei rifiuti/materiali;
- h. i cumuli non dovranno superare i 4 metri di altezza;
- i. sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;

4) si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, con recapito finale nel fiume Conca:

1. lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 - All. 5 al D.lgs. n.152/2006;
2. tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di gestione delle acque dovranno essere eseguite con idonea periodicità, in particolare dovrà essere effettuato lo spurgo della vasca di decantazione, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
3. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
4. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e la formazione di possibili ristagni superficiali;
5. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento: deve inoltre essere mantenuta un'opportuna sistemazione del fondo in modo da facilitare lo scorrimento dei reflui meteorici verso il bacino di sedimentazione;
6. la ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di insudiciare e imbrattare la strada pubblica e le sue pertinenze, apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
7. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a questa Agenzia, AUSL e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.